



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
CAGLIARI**

ORDINANZA N. 08 /2019

DISCIPLINA DELLA DISPERSIONE DI CENERI FUNEBRI IN MARE

Il sottoscritto Capitano di Vascello, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Cagliari,

- VISTA** la legge 30 marzo 2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri";
- VISTA** la legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2018, n. 32, avente ad oggetto "Norme in materia funebre e cimiteriale", ed in particolare l'art. 46;
- VISTA** l'ordinanza n. 179/2017 del 31.08.2018, recante disposizioni inerenti la dispersione di ceneri funebri in mare;
- VISTI** gli artt. 30 e 60 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri funebri in mare all'interno del Circondario marittimo di Cagliari, nel rispetto delle volontà del defunto, compatibilmente con le necessità di tutela ambientale e sanitaria, nonché con quelle relative ai tradizionali usi pubblici del mare correlati alla pesca, al turismo, al commercio e a agli altri interessi frutto dell'evoluzione socio-economica;

RENDE NOTO

Negli specchi acquei antistanti il Circondario marittimo di Cagliari è consentita la dispersione di ceneri funebri in mare, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, in conformità alle prescrizioni della legge 30 marzo 2001, n. 130 e a quelle della legge della Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2018, n. 32.

ORDINA

Articolo 1 Distanze minime dalla costa e da manufatti in mare

E' vietata la dispersione di ceneri funebri in assenza della prescritta autorizzazione di cui al RENDE NOTO.

La dispersione è, comunque, vietata ad una distanza inferiore ai 1000 metri dalla costa, dagli impianti e/o strutture portuali, dai corridoi di entrata-uscita dei porti, dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura e da qualsiasi ulteriore manufatto in mare.

Nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre la dispersione è consentita ad una distanza non inferiore a 2 miglia dalla costa e/o dalle strutture/opere sopra menzionate.

Articolo 2 *Obbligo di avviso*

È fatto obbligo almeno 5 giorni prima, di comunicare a questa Capitaneria di Porto, la data, l'ora e i luogo in cui avverrà la stessa, allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione ai fini della dispersione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile competente.

Articolo 3 *Comunicazioni unità assistente*

L'autorizzato dovrà preventivamente informare dell'uscita in mare per la dispersione delle ceneri la Sala operativa di questa Capitaneria di Porto (via telefono al numero 07060517240 e/o tramite VHF), riferendo ora e luogo dell'attività, gli estremi dell'autorizzazione ed indicando l'unità che viene utilizzata allo scopo.

La fine delle operazioni di dispersione dovrà essere tempestivamente riferita alla medesima sala operativa.

Articolo 4 *Violazioni e sanzioni*

Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 della legge regionale citata in preambolo, i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro illecito amministrativo, o reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 5 *Norme finali*

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.it>.

L'Ordinanza n. 179/2017 del 312.08.2017, citata in preambolo, è abrogata.

Cagliari, 23 GEN. 2019

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Giuseppe MINOTAURO

